AZIENDA SPECIALE COMUNALE

di Capaccio Pæstum





PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI . GARA N. ANAC 7415707 CIG: 788530143C – APPROVAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA – RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO


Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune,
 ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica
 stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL:
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stato approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovraintende all'attività tecnico-amministrativa,







commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relative all'annualità 201/2019
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale di approvazione del piano economico e finanziario annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;

Considerato

- che con determinazione n. 22 del 23/04/2019 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei, per l'importo a base di gara di € 584.101,24, mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara:il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto:
- che con determinazione n. 99 del 07/08/2019 si è proceduto ad approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ad aggiudicare l'appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei " all'impresa OSMOSI SPA con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960 che ha conseguito un punteggio di 93,73/100 e per il margine offerto del 1,001;

Vista la cauzione definitiva prestata dall'Agenzia di lavoro Osmosi SpA a mezzo polizza fideiussoria n. 1500628 del 09/08/2019, contratta con l'Elba Assicurazioni SpA, agenzia di Benacquista (LT) nell'importo di € 29.205,06, ridotta del 50% in quanto l'agenzia è in possesso della certificazione del sistema di qualiTà;


Visto lo schema di contratto riformulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario:

1

PAISTO M AZIENDA SPECIALE COMUNALE di Capaccio Pæstum






DETERMINA

- 1. Di approvare le premesse delle presente determinazione che vengono richiamate integralmente;
- 2. Di approvare la cauzione definitiva prestata dall'Agenzia di lavoro Osmosi SpA a mezzo polizza fideiussoria n. 1500628 del 09/08/2019, contratta con l'Elba Assicurazioni SpA, agenzia di Benacquista (LT) nell'importo di € 29.205,06, ridotta del 50% in quanto l'agenzia è in possesso della certificazione del sistema di qualità per l'appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei "
- Di riapprovare lo schema di contratto riformulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara;
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m..i;
- Di dare che ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile del procedimento è la sig. \ra D'Angelo Maria Luigia il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo





La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte Integrante della Garanzia fidelussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 dl cul al D.M. 31 del 19/01/2018



Garanzia fidelussoria n.	Codice Controllo	Rilasciata da: Ag	enzia di BENACQUISTA - Latin	ia		
1500628	85	Cod. 039	Prov. LT	Subagente 183		Codice Rischio 112
Garante "ELBA Compagnia	di Assicurazioni e Ria	assicurazioni S.p	.A."	100		Codice Niscillo 112
R.E.A 1878095 Sede MILANO		PEC	zioni@pec.elbassicurazioni.it		C.F./P.IVA 058507109 CAP 20138	•
Contraente (Obbligato Princi		PEC			C.F./P.JVA	
AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA SOCIETA UNIPERSONALE		osmosl@legalmail.it			08517490960 / 08517490960	
Sede MONZA		Indirizzo VIA GIUSEI	PPE UGOLINI 6		CAP 20900	Prov. MB
Stazione appaltante (Beneficiario) AZIENDA SPECIALE PAISTOM Comune CAPACCIO PAESTUM		PEC aziendaspe	PEC azlendaspecialepaistom@legalmail.it		C.F. / P. I.V.A.	
		Indirizzo				Prov. SA
Descrizione opera/servizio/fo	mitura				84047	<u> </u>

Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesì sel.CIG:7885301143C

TERRITORIO COMPETENZA CTAZ ARRAL TANDO

TERRITORIO COMPETENZA STAZ. APPALTANTE								
Costo complessivo previsto a base d'asta		Ribasso d'asta 0,001 %			6	5,00 % del costo dell'opera		
		Contained to the contai				Somma garantita		
6	584.101,24	€	584.101,24			€	29.205,06	
EURO	Cinquecentoottantaquattromilacen touno/24	EURO	Cinquecent uno/24	oottan	ntaquattromilacento	EURO	Ventinovemiladuecentocinque/06	
Data Inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1 2 Data					Data cessazione garanzia fideiussoria; v. art.2 Schema Tipo 1.2			

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 1/9/2019 al 1/9/2020

al tasso lordo del 0,683 %.

Frazionamento proroghe: Premio unico

Sono operanti i seguenti allegati:

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	148,15	29,63	0,00	177,78	22,22	200,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

II Garante

SSICURAZIONI S.P.A.

Emessa in 4 esemplan ad un solo effetto il 9/8/2019 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono venficabili. secondo la regolamentazione definita da AgID (www agid.gov it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento

Mod. ELB02 - Ed. 01/19

1 di 1

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S p A



Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 1500628

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dei mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienza derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio

nei casì di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara, L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nei periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso del sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsì 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del commo precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante,

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di

ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod, civ, e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod, civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagata dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art, 104, comma 10, del Codice).

Art. 6 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresi diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante facilitera le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni


Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.


Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.





ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it













DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 21/11/1958, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio nº 16.967, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fideiussioni per tipologia e importi richiesti.


Elba Assicurazioni S.p.A. (Giuseppe Porta)



Pag. 1 di 1

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO





Prot. 235 DEL 19 SETTEMBRE 2019

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: erogazione servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Azienda.

GARA N. ANAC 7415707, C.I.G 788530143C

INTERVENGONO

AZIENDA SPECIALE PAISTOM, di seguito nel presente atto denominata "Committente", ente strumentale del Comune di Capaccio Paestum, con sede legale in via V. Emanuele n. 1 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. P. IVA: 05097740657 in persona dell'Amministratore ing. Gerardo De Rosa che agisce in virtù della carica conferitagli dal Sindaco con decreto n. 24114 del 05/07/2017

Ε

Ditta OSMOSI SPA C.F. e Partita IVA 08517490960

con sede legale in via Giuseppe Ugolini 6, 20900 MONZA (MB), rappresentata dal sig. Colafrancesco Claudio, nato a Ceccano (FR), il 29/03/1954, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di amministratore unico, di seguito nel presente atto denominato "Somministratore".

Premesso

che l'Azienda Speciale Comunale Paistom, con determinazione n.22 del 23/04/2019 del Direttore Generale ha attivato una procedura aperta di gara, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. s) 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente è stata approvata la documentazione di gara;

che sono state effettuate le verifiche dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

che con determinazione del direttore generale n.99 del 07/08/2019 in esito all'espletamento delle operazioni di gara è stata disposta l'approvazione dei verbali, procedendo all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto nei riguardi dell'Agenzia di Lavoro OSMOSI SPA C.F. e Partita IVA 08517490960, con sede legale in via Giuseppe Ugolini 6, 20900 Monza (MB);

che entro il termine indicato dall'art.76 del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le prescritte comunicazioni;

che in data 13/09/2019 dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia è stato rilasciata l'informativa antimafia PR_MBUTG_Ingresso _0043670_20190723 dalla quale si evince che a carico dell'Agenzia per il lavoro POSMOSI S.PA e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91 del medesimo decreto legislativo.

che, stante la vigenza della c.d. clausola sociale ex art.31, CCNL 27.02.2014 (per la categoria delle agenzie di somministrazione) ai sensi del quale "in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, questa è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal



bando e per tutta la durata dello stesso, anche in modalità di assunzione a tempo determinato considerando che l'Ente non ha ancora determinato la dotazione organica.";

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti così come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente.

ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda Speciale Paistom, come sopra rappresentata, affida al Somministratore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, il servizio di somministrazione di lavoro in ordine
alle esigenze contingenti dell'Azienda, da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e del
D.Lgs. 81/2015, il tutto secondo quanto indicato nella documentazione di gara approvata come
in premessa, con specifico riferimento al disciplinare di gara, che qui si richiama integralmente
anche se non allegato al presente atto, nonché al capitolato speciale, all'offerta tecnica e all'offerta economica che anche se non allegati formano parte integrante del presente contratto;

ART.3 - NORMA REGOLATRICI

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:

- a) dalla clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale, nonché dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi con il Somministratore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART.4 – TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto di somministrazione di lavoro è subordinato, in punto di validità ed efficacia al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento alla previsione della durata contrattuale, il cui termine è prefissato in mesi sei con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Al termine del periodo contrattuale, nel periodo di affiancamento eventualmente previsto in favore di altro esecutore del servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il Somministratore è obbligato ad effettuare tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc., previsti dalla normativa vigente al termine dell'anno fiscale in cui cessa l'affidamento.

I-Somministratore-si-obbliga:

- a fornire e/o sostituire il personale da assegnare nei tempi e modalità stabilite nel capitolato d'oneri e nell'offerta migliorativa;
- ad eseguire gli ordinativi di fornitura in conformità a alle richieste pervenute, pena all'applicazione delle penali di cui oltre;
- fornire il personale nella categoria e profilo richiesti;
- predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara;



 informare il personale di uniformarsi al Codice di comportamento dell'Azienda; ove presta servizio;

ART.5 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, DETERMINAZIONE DEL PREZZO, DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DEL VALORE DEL MOLTIPLICATORE UNICO.

Ai sensi dell'art.2 del capitolato speciale, il valore complessivo stimato è fissato in € 584.101,24., comprensivo del compenso dovuto all'Agenzia, calcolato in base al moltiplicatore offerto per tutte le categorie oggetto del servizio 1,001 ed oltre IVA solo sul compenso;

Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori. Il Somministratore in fase di presentazione dell'offerta economica ha indicato il corrispettivo del moltiplicatore unico il cui valore è pertanto ritenuto remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come dichiarato in sede di gara e qui confermato.

ART.6 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

- 1. Le fatture, aventi cadenza mensile, dovranno previa attestazione di conformità da parte dell'utilizzatore:
 - essere intestate a : Azienda Speciale Paistom
 - Sede legale in via V. Emanuele n. 1 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F.05097740657
 - essere inviate al Committente in via F.lli Arenella 84047 Capaccio Paestum (SA)
 - riportare il CIG(codice identificativo gara)
 - numero contratto e nominativo del lavoratore;
 - quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
 - tariffa così come dalla prestazione resa;
 - · retribuzioni accessorie e relativo costo unitari,
 - utile di impresa per ogni singolo lavoratore;
 - IVA di legge sull'utile dell'impresa,
 - totale fattura.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.

- Il Somministratore notifica tempestivamente per iscritto all'Utilizzatore eventuali variazioni relative alle modalità di riscossione; in difetto l'Utilizzatore non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione sono sospesi e nulla il Somministratore può pretendere per ritardato pagamento.
- 2. Per il servizio di somministrazione, l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere all'Agenzia appaltatrice per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal costo effettivamente sostenuto in applicazione del CCNL di riferimento, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni di costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore, oltre il compenso di agenzia e l'IVA sul compenso.
- 3. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, deve essere debitamente corredata dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, e dall'attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra il pagamento resta sospeso sino all'avvenuta presentazione della documentazione, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte del somministratore.
- 4. L' Utilizzatore, eventualmente, può richiedere al Somministratore modalità differenti di fattu-



razione concordate per i lavoratori somministrati impegnati in attività affidate per un periodo contingente e rientranti in piano economico a parte, senza che alcun onere aggiuntivo possa essere richiesto per tale evenienza.

- 5.L'Utilizzatore si obbliga ad effettuare il pagamento spettante al Somministratore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, previa acquisizione dell'attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali.
- 6. Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge ed in nessun caso sarà motivo di sospensione del servizio di somministrazione o dal pagamento delle prestazioni ai lavoratori ed agli istituti previdenziali ed infortunistici.

ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Somministratore, a pena nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 210, n. 136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara: CIG 7885301143C, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART.8 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Prima dell'inizio dell'attività il Somministratore, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico -professionale indicati negli atti di gara, dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Si dà atto che, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Somministratore, a garanzia del corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto, allega la polizza fideiussoria n.1500628 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A in data 09/08/2019 per l'importo di € 29.205,06, ridotta del 50%, ai sensi dell'art.93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 La garanzia sarà svincolata a conclusione di ogni attività pertinente il presente contratto.

ART.10 - PROROGA TECNICA

E' facoltà dell'Utilizzatore richiedere all'affidatario del servizio, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga tecnica dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali economiche.

ART.11 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto .

ART.12 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGI-MENTO DELLO STESSO.

- 1. L'Utilizzatore, a mezzo del soggetto competente alla gestione del contratto, accerta che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.
- 2. L'Utilizzatore si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri e negli ulteriori atti di gara, con particolare riferimento ai controlli di rispondenza e di qualità.



- 3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità risoluzione del contratto, l'Utilizzatore contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nell'ulteriore termine di 5 gg., decorrente dalla comunicazione di cui sopra, il Somministratore può rilasciare giustificazioni/deduzioni; nel successivo termine di 10 gg. l'Utilizzatore emette provvedimento (confermativo o di annullamento della originaria contestazione)
- 4. Qualora il richiamo abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o il Somministratore non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono applicate le penali di cui al successivo articolo 15.
- 5. Nei casi di recidiva, l'Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per recidiva, ai fini della presente disposizione, si intende la reiterazione di 3 o più contestazioni relative ad altrettanti infrazioni, anche di lieve entità.
- 6. L'Utilizzatore ha la facoltà di verificare l'applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei lavoratori dell'esatta retribuzione in base ai vigenti contratti

ART.13 - PENALI

Fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno, l'Utilizzatore ha facoltà di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze alle prescrizioni del capitolato speciale e del presente contratto, risultanti dalla verifiche e dai controlli di cui al precedente articolo:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per il reclutamento e la sostituzione del singolo lavoratore somministrato di cui al precedente è applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto.
- L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Agenzia somministratrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
- La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun
 caso l'Agenzia somministratrice dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

ART.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, previo contraddittorio fra le parti, ad insindacabile giudizio dall'Azienda mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al
 - versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
 - sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
 - cessioni di contratto o d'azienda;
 - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.
 - venire meno dell'iscrizione dell'Agenzia somministratrice all'albo di cui all'art. 4,
 - comma 1, lettera a) del D.lgs. 276/2003, o meglio alla sezione I di cui all'art. 2,
 - comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23



- dicembre 2003 e, nelle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro;
- in caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio;
- La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
- 2. Nelle ipotesi indicate al presente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dell'Azienda.
- 3. Nel casi di inadempienze dell'Agenzia somministratrice le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Azienda per porre fine all'inadempimento; l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- 4. In caso di risoluzione l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese;
- 5. Con la risoluzione del contratto sorge inoltre in capo all'Azienda il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di questa, in danno all'Agenzia somministratrice inadempiente. All'Agenzia inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
- 6. E' fatto salvo il titolo al pagamento delle eventuali penali, nonché il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
- 7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto e del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 15 - RECESSO

- 1. Il recesso dal contratto da parte del somministratore comporta l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi i danni e le spese.
- 2. L'Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la normativa nazionale o regionale risulti incompatibile con la prosecuzione delle prestazioni in oggetto e nel caso di revoca dei finanziamenti.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. Al Somministratore è fatto divieto di cedere l'esecuzione di tutto o di parte della prestazione oggetto del presente contratto.
- 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione a titolo di penale.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

 Il Somministratore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, sui dati e sulle informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro consenso da parte dell'Azienda.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'Azienda, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge.



La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 19 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

- 1. Il Somministratore è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente
 - disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi
 - disposizioni in materia di antimafia
 - disposizioni del codice civile.
 - disposizioni in materia di privacy.
- 2. Il Somministratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

ART. 20 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. Sono a carico del Somministratore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese le spese di bollo nel caso di registrazione del presente contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
- 2. L'Agenzia somministratrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a suo carico.
- 3. Sono a carico dell'Agenzia somministratrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 4. Nel caso di mancato versamento, l'Azienda ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è redatto sotto forma di scrittura privata

ART. 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Agenzia somministratrice e l'Azienda.



sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

2. È esclusa la clausola arbitrale.

ART, 23 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili

Il sottoscritto Colafrancesco Claudio, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia OSMOSI SPA, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 5 (valore complessivo dell'appalto, determinazione del prezzo, del corrispettivo del servizio e del valore del moltiplicatore unico) art. 8 (pagamenti); art. 13 (penali); art. 14 (risoluzione del contratto); art. 15 (recesso); art. 16 (divieto di cessione del contratto); art. 22 (foro competente).

Capaccio Paestum, lì 19 SETTEMBRE 2019

L'Agenzia somministratrice: Colafrancesco Claudio

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 14 del Codice e viene sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'AZIENDA Gerardo DE ROSA L'AGENZIA SOMMINISTRATRICE Claudio COLAFRANCESCO